CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

La riforma della CNPR e i sistemi di calcolo della pensione.

Convegno Triveneto

Il controllo pubblico

- IL **D.L.vo 30 giugno 1994, n. 509**, emanato in forza della delega conferita dall'art. 1, comma 32, L. 24 dicembre 1993, n. 537, la CNPR è stata trasformata in Associazione con personalità giuridica di diritto privato.

- L'art. 2, comma 2, stabiliva che "la gestione economico-finanziaria (delle associazioni) deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennali.

- Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni, le delibere in materia di contributi e prestazioni, devono essere approvate dai Ministeri vigilanti.

La **legge 8 agosto 1995, n. 335**, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (riforma del passaggio al sistema contributivo per l'AGO), con riferimento alle Casse di previdenza e nel rispetto dei principi di autonomia del D.L.vo n. 509 del 1994, stabilì al comma 12 dell'artico 3):

"*allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dal cit. D.L.vo, art. 2, comma 2, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanza e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico* ***nel rispetto del principio del pro rata*** *in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti*"

L'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituì il primo ed il secondo periodo della legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 , con la seguente diversa formulazione:

«Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.L.vo 30 giugno 1994, n. 509, e dal D.L.vo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2,D.L.vo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ***ad un arco temporale non inferiore a trenta anni****. ...In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal citato art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine,* ***avendo presente il principio del pro rata*** *in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. «*

Successivamente, con l'art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) un ulteriore intervento legislativo impose agli enti privati indicati dal D.L.vo n. 509 del 1994 (tra cui la CNRP) di allungare **il termine di stabilità della gestione da 30 a 50 anni**, fissando, altresì, il termine del 30 giugno 2012 per l'adozione delle misure conseguenti.

Un esempio……

Particolarmente invasivo è stato l'effetto dell'inserimento delle Casse all'interno dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito oggi dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ciò in particolare per l'utilizzo fatto dal Legislatore di detto Elenco, quale ambito soggettivo di applicazione non solo di norme di finanza pubblica ma anche di norme di carattere ordinamentale.

La classificazione di Amministrazione Pubblica dal punto di vista finanziario è, di competenza dell'Istat e, derivava dalle disposizioni previste dal Sistema Europeo dei Conti (Sec '95).

I singoli Enti, indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata), sono considerati in attuazione del citato regolamento comunitario amministrazioni pubbliche dal punto di vista finanziario.

Il contesto normativo

Nota dei Ministeri vigilanti del 4 settembre 2024 -*Verifica e monitoraggio della sostenibilità della gestione previdenziale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 509/1994 e dell'art. 20, comma 1, lett. i), dello Statuto - Bilancio tecnico al 31.12.2020 - Bilancio tecnico al 31.12.2021 - Bilancio tecnico al 31.12.2022.*

«Con riferimento al procedimento di verifica e monitoraggio della sostenibilità di lungo periodo della gestione è stata effettuata l'analisi congiunta e comparativa dei bilanci attuariali trasmessi dalla Cassa».

Il contesto normativo

D.M. 29 novembre 2007 (G.U. 6 febbraio 2008 n. 31) Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria.

- **L'indicatore di cui all'art. 5, comma 1**, che misura il grado di copertura della riserva legale calcolata in base a cinque annualità delle pensioni correnti (nota ministeriale settembre 2024 :*mostra la congruità del patrimonio per tutto il periodo di valutazione, evidenziando tuttavia che, nel periodo 2051-2056, tale patrimonio risulta appena sufficiente a coprire l'ammontare della corrispondente riserva legale*.)

- **L'indicatore di cui all'art. 5, comma 2**, che misura la congruità dell'aliquota contributiva (nota ministeriale settembre 2024: *fa rilevare inoltre che l'attuale flusso contributivo non risulterà di equilibrio a partire dal 2033. In proposito, il covigilante Dicastero segnala che "per compensare il disavanzo tra entrate contributive e rendite pagate in alcuni anni l'aliquota da applicare al monte reddituale imponibile dovrebbe essere incrementata …….".*

- **L'indicatore di cui all'art. 4 -** prevede il calcolo dei tassi di sostituzione, al lordo ed al netto del prelievo fiscale e contributivo.

Regolamento Previdenza

Regolamento vigente	Modifiche proposte
Art. 8 **(Contributo soggettivo)**	**Art. 8** **(Contributo soggettivo)**
3. La percentuale del contributo è fissata in una misura, a scelta dell'iscritto, in un'unità **compresa fra il 15 (quindici) e il 25 (venticinque).**	3. La percentuale del contributo è fissata in una misura, a scelta dell'iscritto, in un'unità compresa fra il 16 (sedici) e il 40 (quaranta). L'aliquota minima è aumentata di un punto percentuale all'anno, fino al raggiungimento della percentuale pari a 18 (diciotto).
11. Il massimale annuo ai fini del versamento del contributo soggettivo è fissato **in euro 104.137,33** (centoquattroomilacentotrentasette/33) per l'anno 2019 e viene rivalutato annualmente con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1.	11. Il massimale annuo ai fini del versamento del contributo soggettivo è fissato in euro **122.380,82** (centoventiduemilatrecentoottanta/82), **€ 130.000,00** (centotrentamila/00), **€ 140.000,00** (centoquarantamila/00), **€ 150.000,00** (centocinquantamila/00), a scelta dell'iscritto, e viene rivalutato annualmente con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1.

Regolamento Previdenza

Regolamento vigente	Modifiche proposte
Art. 25 **(Revisione amministrativa delle pensioni di invalidità)** 4. L'accertamento non opera nei confronti dei pensionati che, alla data dell'accertamento, hanno cessato l'attività professionale da almeno un anno.	**Art. 25** **(Revisione amministrativa delle pensioni di invalidità)** 4. L'accertamento non opera nei confronti dei pensionati che, alla data dell'accertamento, hanno cessato l'attività professionale da almeno un anno. La pensione è revocata qualora il pensionato abbia un reddito da lavoro, anche se percepito con svolgimento di attività in forma associata o societaria, anche non professionale, diverso dalla pensione di invalidità liquidata dalla Cassa, annuo imponibile ai fini Irpef superiore a una volta l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa

Regolamento vigente	**Modifiche Proposte**
Articolo 1-bis **Principi generali e definizioni** 1. Le prestazioni assistenziali del Regolamento sono concesse a chi ha inviato all'Associazione le prescritte comunicazioni ed è in regola con il versamento dei contributi. 2. Si intende in regola con il versamento dei contributi, ai fini previsti dal comma 1, l'iscritto che: a) ha ottenuto la rateazione dei contributi e rispetta il piano di rateazione; b) regolarizza la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica del debito.	**Articolo 1-bis** **Principi generali e definizioni** 1. Le prestazioni assistenziali del Regolamento sono concesse a chi ha inviato all'Associazione le prescritte comunicazioni ed è in regola con il versamento dei contributi. 2. Si intende in regola con il versamento dei contributi, ai fini previsti dal comma 1, l'iscritto che: a) ha ottenuto la rateazione dei contributi, **pagando le prime tre rate** e rispetta il piano di rateazione; b) regolarizza la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica del debito.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Le modifiche regolamentari

Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa

Regolamento vigente	Modifiche Proposte
Articolo 3 **Erogazione di sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare** 1. I sussidi spettano per i seguenti eventi: a) eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore che hanno rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongono l'iscritto a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell'attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili. Si intendono come non ordinariamente sostenibili le spese e gli esborsi che, sottratti al reddito, determinano un valore inferiore al limite di reddito; b) decesso dell'iscritto o del pensionato che abbia procurato una situazione di grave difficoltà economica al nucleo familiare. Per grave difficoltà economica del nucleo familiare si intende una riduzione del reddito imponibile Irpef del nucleo familiare, a seguito del decesso, non inferiore al 30 per cento e un reddito della nuova situazione familiare, inferiore al limite di reddito.	**Articolo 3** **Erogazione di sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare** Aggiunto al comma 1 la lettera c) c) danni subiti in caso di calamità naturali, come tali riconosciuti con apposite ordinanze o provvedimenti governativi equivalenti. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la sussistenza dello stato di bisogno, a stabilire ed acquisire la documentazione e a determinare i limiti di reddito per l'erogazione della prestazione nel limite massimo di € 20.000,00 (ventimila/00).

CNPR
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Le modifiche regolamentari

Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa

Regolamento vigente	**Modifiche Proposte**
Articolo 7 **Interventi in caso di decesso** 1. L'Associazione può prevedere, con onere a proprio carico, la stipula di polizze di assicurazione infortuni e/o vita caso morte, a favore degli iscritti non pensionati e dei tirocinanti preiscritti.	**Articolo 7** **Interventi in caso di decesso** 1. L'Associazione può prevedere, con onere a proprio carico, la stipula di polizze di assicurazione infortuni e/o vita caso morte, a favore degli iscritti non pensionati e dei tirocinanti preiscritti **in regola con il versamento dei contributi**.
Articolo 8 **Forme di tutela sanitaria integrativa** 1. L'Associazione può prevedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, l'erogazione di forme di tutela sanitaria integrativa, anche relativamente a: a) grandi interventi chirurgici; b) gravi eventi morbosi; c) cure continuative per la non autosufficienza (Long Term Care - LTC).	**Articolo 8** **Forme di tutela sanitaria integrativa** 1. L'Associazione può prevedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, **in regola con il versamento dei contributi**, l'erogazione di forme di tutela sanitaria integrativa, anche relativamente a: a) grandi interventi chirurgici; b) gravi eventi morbosi; c) cure continuative per la non autosufficienza (Long Term Care - LTC).

Le specifiche dell'aumento delle aliquote contributive

La modifica delle aliquote contributive per gli iscritti alla Cassa prevede:

- L'aumento dell'aliquota minima di contribuzione soggettiva di un punto percentuale all'anno fino al raggiungimento del 18%;
- L'aumento, a partire già dal primo anno di applicazione, dell'aliquota massima di contribuzione soggettiva al 40%;
- A partire dallo stesso anno gli iscritti potranno optare di versare l'aliquota prescelta su un importo di massimale a loro scelta tra 122.381 euro, 130.000 euro, 140.000 euro, 150.000 euro o senza alcun massimale.

La modifica regolamentare sulle aliquote contributive ha lo scopo principale di far aumentare con il tempo i tassi di sostituzione per gli iscritti della Cassa, definiti come rapporto tra prima rata di pensione e ultima retribuzione percepita.

Inoltre si ha come effetto collaterale il miglioramento della sostenibilità della Cassa, sintetizzabile nella misura dell'indicatore di garanzia evidenziato nelle proiezioni di Bilancio Tecnico analitico, a seguito dei maggiori introiti contributivi nell'immediato e con effetto posticipato sull'entità delle prestazioni previdenziali.

Impatto sui Tassi di Sostituzione

Tassi Sostituzione BT 2023		
Carriera Bassa	**Tassi Lordi**	**Tassi Netti**
2024	35,6%	35,7%
2034	30,1%	30,2%
2044	29,4%	30,4%
2054	30,7%	32,7%
2064	29,9%	33,5%
2074	28,7%	32,9%
Carriera Standard	**Tassi Lordi**	**Tassi Netti**
2024	29,1%	29,9%
2034	25,1%	26,1%
2044	24,7%	26,5%
2054	25,5%	28,7%
2064	24,8%	29,0%
2074	23,7%	27,4%
Carriera Alta	**Tassi Lordi**	**Tassi Netti**
2024	24,1%	25,7%
2034	21,3%	23,1%
2044	21,0%	23,8%
2054	21,4%	25,2%
2064	20,8%	24,7%
2074	19,9%	22,8%

Tassi Sostituzione Post Modifica Regolamentare		
Carriera Bassa	**Tassi Lordi**	**Tassi Netti**
2024	35,6%	35,7%
2034	31,6%	31,7%
2044	32,4%	33,5%
2054	35,1%	37,1%
2064	35,6%	38,0%
2074	34,4%	37,7%
Carriera Standard	**Tassi Lordi**	**Tassi Netti**
2024	29,1%	29,9%
2034	26,5%	27,6%
2044	27,4%	29,5%
2054	29,3%	32,6%
2064	29,5%	33,3%
2074	28,5%	32,2%
Carriera Alta	**Tassi Lordi**	**Tassi Netti**
2024	24,1%	25,7%
2034	22,6%	24,6%
2044	23,5%	26,7%
2054	24,8%	28,9%
2064	24,8%	29,1%
2074	23,9%	27,7%

Var. % Tassi Lordi	Var. % Tassi Netti
0,0%	0,0%
5,0%	5,0%
10,3%	10,3%
14,4%	13,4%
19,0%	13,5%
20,0%	14,5%
Var. % Tassi Lordi	**Var. % Tassi Netti**
0,0%	0,0%
5,7%	5,7%
11,2%	11,2%
15,2%	13,5%
19,2%	14,9%
20,0%	17,3%
Var. % Tassi Lordi	**Var. % Tassi Netti**
0,0%	0,0%
6,5%	6,5%
12,1%	12,1%
15,9%	14,7%
19,4%	17,8%
20,0%	21,5%

I tassi di sostituzione sono determinati come specificato nel paragrafo 6 della relazione del Bilancio Tecnico 2023 sviluppando tre linee di carriera per diversi individui tipo.

Con l'aumento delle aliquote contributive i tassi di sostituzione crescono fino a oltre il 20% per gli individui tipo che saranno coinvolti per un maggiore periodo da tale modifica regolamentare.

Effetti sulla solvibilità della Cassa

Grandezze Fondamentali BT 2023					
Anno	Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo di Gestione	Patrimonio	Indicatore patrimoniale
2023	321,0	281,0	40,0	2.696,4	2,07
2028	383,4	339,3	44,2	3.111,4	1,96
2033	407,1	411,8	-4,7	3.706,3	1,91
2038	385,3	489,3	-103,9	3.967,0	1,71
2043	318,7	528,0	-209,3	3.701,3	1,47
2048	244,9	500,8	-255,9	3.000,3	1,25
2053	204,5	432,8	-228,4	2.185,7	1,05
2058	233,1	341,0	-107,9	1.680,6	1,04
2063	275,0	260,2	14,8	1.765,7	1,45
2068	314,1	224,1	90,1	2.377,2	2,31
2073	350,5	225,0	125,5	3.361,4	3,27

Grandezze Fondamentali post modifica regolamentare					
Anno	Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo di Gestione	Patrimonio	Indicatore patrimoniale
2023	321,0	281,0	40,0	2.696,4	2,07
2028	429,2	339,9	89,3	3.255,7	2,05
2033	449,7	416,6	33,1	4.095,9	2,09
2038	416,5	503,1	-86,6	4.557,9	1,91
2043	340,5	550,7	-210,1	4.417,0	1,68
2048	265,9	527,2	-261,4	3.807,9	1,51
2053	227,6	459,7	-232,1	3.099,4	1,41
2058	258,6	367,1	-108,5	2.728,4	1,57
2063	302,1	285,0	17,1	2.984,8	2,24
2068	342,4	249,4	93,1	3.805,2	3,32
2073	380,2	252,3	127,9	5.032,1	4,37

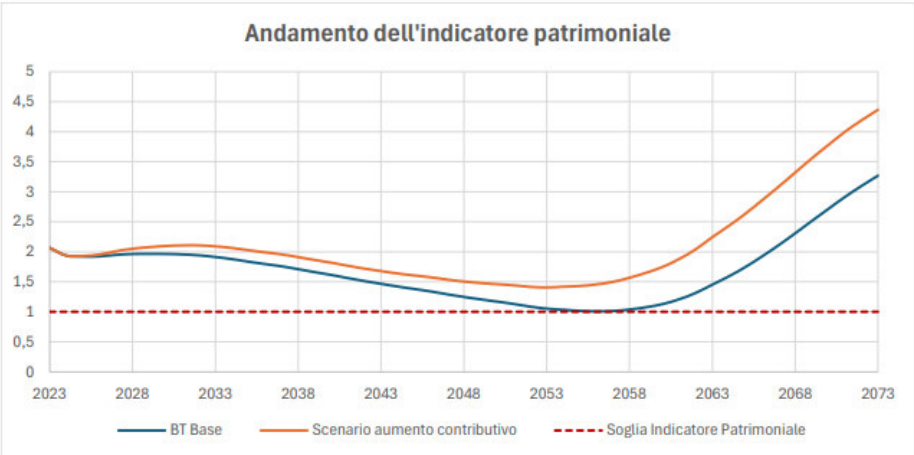

Il ciclo finanziario invertito

- Gli Enti Previdenziali ricevono le entrate (contributi) molto prima delle uscite (pensioni).
- Durante questo periodo, l'Ente matura un debito nei confronti degli iscritti.
- Questo debito diventa esigibile all'atto del pensionamento.

Composizione del debito latente

- Il debito previdenziale non si limita alle pensioni già liquidate.
- Comprende anche i ratei di pensione maturati dai lavoratori attivi fino all'età di pensionamento.
- Il debito latente è la somma delle due componenti sopra citate.

Valore delle rendite dei pensionati.

Consiste nel debito che la Cassa presenta in ciascuna epoca nei confronti dei pensionati in essere.

Pensione maturanda degli iscritti attivi.

1. Quota A (reddituale)

1. Cristallizzata al 31 dicembre 2003 e rivalutata annualmente (Istat).
2. Tende a decrescere nel tempo, azzerandosi intorno al 2050.

2. Quota B (contributiva) Basato sul montante contributivo accumulato nel tempo.

1. I contributi versati sono capitalizzati con un tasso di rendimento.
2. si ha un crescita fino al 2030; dal 2030 al 2040 la crescita dei montanti dovrebbe tendere ad appiattirsi a causa del pensionamento della generazione dei cosiddetti baby boomers.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Funding Ratio

L'indicatore idoneo è il (Funding Ratio) misura la percentuale di copertura che il patrimonio garantisce rispetto all'esposizione debitoria complessiva, maturata e maturanda: tenendo conto quindi non solo del valore attuale delle pensioni in essere ma anche di quanto maturato dagli iscritti attivi per ciascuna classe di età

- ✓ Per banche e istituzioni finanziarie deve essere sempre >100%.
- ✓ Per gli Enti Previdenziali può essere <100%, purché stabile o in crescita.
- ✓ L'orizzonte di assorbimento del debito latente è di lungo-lunghissimo periodo.

Le proiezioni devono essere prudenziali per tenere conto dell'incertezza demografica ed economica.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

La sostenibilità finanziaria dell'Ente

Funding Ratio attuale

- La tabella mostra **i primi due indicatori di salute odierna** della Cassa rappresentati dal **surplus/deficit e dal funding ratio** (calcolati considerando il valore di mercato del patrimonio alla data di analisi, il valore attuale atteso dei contributi e delle prestazioni degli attuali iscritti a CNPR)
- Per la determinazione del funding ratio, in coerenza con quanto fatto nell'ultima analisi ALM, **è stato calcolato il valore attuale sia delle prestazioni sia dei contributi attesi degli attuali iscritti**

Sostenibilità dell'Ente	
Pv passività (mln €)	9.348,0
Pv contributi (mln €)	5.744,1
Patrimonio* (mln €)	2.779,5
Deficit (mln €)	**-824,4**
Funding Ratio	**91,2%**

* comprende i crediti verso iscritti

+1,6%
vs ALM 2022

- Alla data di analisi, **il funding ratio risulta** in leggero miglioramento rispetto allo scorso anno ma **inferiore al 100%** ad indicare che, **con le ipotesi utilizzate** (e cioè di chiudere la popolazione alla data di analisi) **e con l'attuale livello dei tassi di interesse, la sostenibilità finanziaria non sarebbe assicurata** (l'analisi va ovviamente integrata con l'evoluzione prospettica del FR)

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Calcolo della pensione CNPR

Le modalità di calcolo delle pensioni sono:

- **Interamente retributive**, se maturate entro il 31 dicembre 2003.

- **In parte retributive ed in parte contributive**, se maturate dopo il 31 dicembre 2003 dagli associati già iscritti a tale data.

- **Interamente contributive**, se maturate dopo il 31 dicembre 2003 e relative agli iscritti dopo tale data (a eccezione della pensione anticipata e di quella supplementare che sono sempre contributive indipendentemente dalla data di iscrizione).

Quota reddituale (quota A)

Viene calcolata sulle anzianità maturate e sui redditi al 31 dicembre 2003.
La misura della quota "reddituale" è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, ad una percentuale della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati ai fini Irpef e rivalutati.
La misura della pensione non può essere inferiore all' 80% di quella calcolata sulla media dei 15 redditi professionali annuali più elevati, dichiarati ai fini Irpef negli ultimi 20 anni solari anteriori (Regolamento vigente prima del 22 giugno 2002.);
La misura massima della quota calcolata è fissata in € 82.000,00.
La quota così calcolata al 31 dicembre 2003 è rivalutata annualmente.

Il metodo reddituale determina una quota di pensione molto più elevata di quella che spetterebbe sulla base dei contributi versati e rivalutati. A fronte di un versamento di contributi pari, nel tempo, al 6 e all'8 per cento del reddito, il calcolo reddituale garantisce una quota di pensione che avrebbe richiesto il versamento del 25 per cento circa del reddito. Il calcolo contributivo garantisce invece una quota di pensione corrispondente ai contributi versati. Per riequilibrare, in parte, questa differenza, storicamente propria di tutti i sistemi pensionistici e che si traduce in un'ingiustizia a danno dei giovani iscritti, alla quota di pensione reddituale viene applicata una "riduzione di equilibrio". La riduzione è calcolata nella misura di ¼ del differenziale tra l'importo determinato con il sistema reddituale e quello determinato con il sistema contributivo, e non può superare il 20 per cento della quota di pensione reddituale.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Calcolo della pensione CNPR

Quota contributiva (quota B)

La misura della quota B è pari all'importo determinato dalla trasformazione in rendita **del montante** risultante dalla posizione contributiva individuale, mediante un coefficiente di trasformazione, in relazione all'età dell'iscritto alla decorrenza della pensione.

Tabella Coefficienti trasformazione in rendita

ETÀ	COEFFICIENTE VALIDO FINO AL 31/12/2015	COEFFICIENTE VALIDO DAL 1/01/2016 AL 31/12/2018	COEFFICIENTE VALIDO DAL 1/01/2019 AL 31/12/2020	COEFFICIENTE VALIDO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022	COEFFICIENTE VALIDO DAL 01/01/2023	Coefficiente valido dal 01/01/2025
57	4,304	4,246	4,200	4,186	4,270	4,204
58	4,416	4,354	4,304	4,289	4,378	4,308
59	4,535	4,468	4,414	4,399	4,493	4,419
60	4,661	4,589	4,532	4,515	4,615	4,536
61	4,796	4,719	4,657	4,639	4,744	4,661
62	4,940	4,856	4,790	4,770	4,882	4,795
63	5,094	5,002	4,932	4,910	5,028	4,936
64	5,259	5,159	5,083	5,060	5,184	5,088
65	5,435	5,326	5,245	5,220	5,352	5,250
66	5,624	5,506	5,419	5,391	5,531	5,423
67	5,826	5,700	5,604	5,575	5,723	5,608
68	6,046	5,910	5,804	5,772	5,931	5,808
69	6,283	6,135	6,021	5,985	6,154	6,024
70	6,541	6,378	6,257	6,215	6,395	6,258
71	6,824	6,378	6,513	6,466	6,395	6,510
72	7,133	6,378	6,513	6,466	6,655	6,510
73	7,467	6,378	6,513	6,466	6,655	6,510
74	7,833	6,378	6,513	6,466	6,655	6,510
75	8,232	6,378	6,513	6,466	6,655	6,510

CNPR
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Calcolo della pensione CNPR

Coefficienti di trasformazione

I coefficienti vengono **aggiornati ogni triennio**, in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla **speranza di vita**.

Questi valori vengono aggiornati in relazione alla variazione della speranza di vita rilevata dall'Istat.

Articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995

Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma

Articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Nella tabella è illustrata la percentuale di importo rappresentato dalla quota contributiva rispetto all'importo totale delle nuove pensioni di vecchiaia liquidate attraverso il sistema di calcolo misto. Oltre il 30% si è iscritto alla Cassa dopo il 31 dicembre 2003 ed avrà un sistema di calcolo della prestazione interamente contributivo.

Anno	% quota contributiva
2005	1,5%
2006	2,9%
2007	4,2%
2008	5,9%
2009	7,2%
2019	23,4%
2020	25,4%
2021	26,5%
2022	29,9%
2023	33,5%

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Venti anni di regime contributivo

Le decisioni degli iscritti si concentrano su due fattori principali per ottenere la migliore soluzione pensionistica: l'anticipazione della pensione e l'importo della pensione. Dalle analisi fatte sulle tendenze delle pensioni, abbiamo notato che fino a oggi gli iscritti hanno preferito opzioni previdenziali che non riducessero la quota reddituale della pensione, anche rinunciando a un'anticipazione significativa della pensione. Questo è dovuto al fatto che la quota di pensione reddituale rappresenta una parte fondamentale dell'ammontare totale della pensione.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Le prestazioni previdenziali CNPR

- Quali **pensioni** eroga la Cassa?

Vecchiaia

Anticipata

Invalidità

Inabilità

Superstiti

Supplementare

*Tutte le pensioni sono corrisposte a **domanda***

*La **regolarità nel pagamento dei contributi** è un requisito per il diritto a pensione (anche ai superstiti)*

CNPR
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Le prestazioni previdenziali

- Pensione di **vecchiaia**

Requisiti:

68 anni di età

40 anni di contributi

Regime transitorio *per i nati entro il 31 dicembre 1962:*

Data di nascita	Età	anni iscrizione e contribuzione
Fino al 31 dicembre 1947	67	30
Dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1949	67	31
Dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1951	67	32
Dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1953	68	33
Dal 1 gennaio 1954 al 30 giugno 1955	68	34
Dal 1 luglio 1955 al 31 dicembre 1956	68	35
Dal 1 gennaio 1957 al 30 giugno 1958	68	36
Dal 1 luglio 1958 al 31 dicembre 1959	68	37
Dal 1 gennaio 1960 al 30 giugno 1961	68	38
Dal 1 luglio 1961 al 31 dicembre 1962	68	39
Dal 1 gennaio 1963 in poi	68	40

Misura: interamente **contributiva** se maturata dopo il **31 dicembre 2003** da iscritti dopo tale data, **mista** se maturata dopo il 31 dicembre 2003 ma da associati già iscritti a tale data.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Le prestazioni previdenziali

- Pensione **anticipata**

Requisiti:

63 anni e 9 mesi di età

20 anni di contributi

Misura: interamente **contributiva**

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

La pensione supplementare

Requisiti:

Spetta all'iscritto cui sia stata liquidata una pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria.

La facoltà di chiedere la pensione supplementare spetta se i contributi della Cassa non sono sufficienti né per il diritto alla pensione di vecchiaia né per il diritto alla pensione anticipata.

La pensione supplementare di vecchiaia spetta all'età prevista per la pensione di vecchiaia e dopo la cancellazione dall'Albo e dall'Associazione.

Misura: interamente **contributiva**

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Altre prestazioni normate da leggi dello Stato e recepite dalle Casse di previdenza.

Oltre il 50% degli iscritti ha periodi previdenziali maturati in più gestioni

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Ente liquidatore	Numero
Pensioni dirette CNPR	9.170
Pensini INPS Cumulo	1.099
Pensioni INPS Totalizzazione	1.154
	11.423

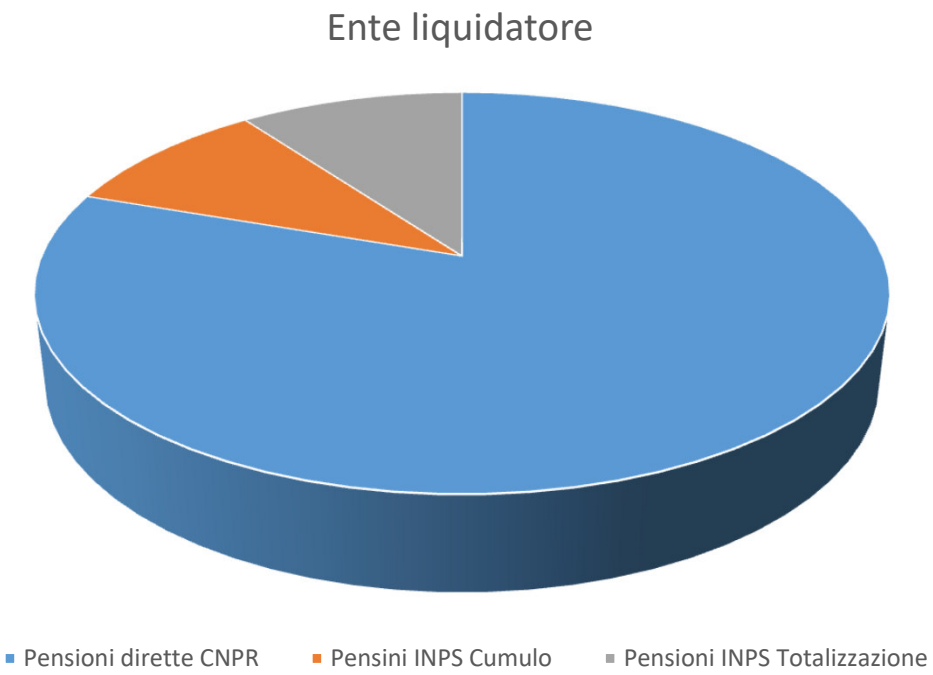

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

La totalizzazione

D.Lgs. n. 42/2006

- Ha inteso risolvere il problema posto dalla **Corte costituzionale** con la sentenza 5 marzo 1999, n. 61, con la quale è stata **dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 45/1990**, "nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi".

- La sentenza della Corte trae origine dalla constatazione **dell'eccessiva onerosità**, in molte situazioni, dell'istituto della ricongiunzione.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

La totalizzazione

La totalizzazione consente di sommare, ai fine della determinazione dell'anzianità contributiva, tutti i periodi non coincidenti posseduti presso le diverse gestioni previdenziali, che singolarmente non avrebbero consentito di accedere ad un trattamento pensionistico.

E' possibile totalizzare i periodi assicurativi maturati presso:

- due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- forme pensionistiche obbligatorie gestite da Enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/94;
- appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del D.L. 103/96;
- il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;
- la gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall'art. 2, c.26, L. 335/95;
- il fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

La totalizzazione

Le prestazioni conseguibili mediante l'esercizio della totalizzazione sono:

- Pensione di vecchiaia
- Pensione di anzianita’
- Pensione di inabilita’
- Pensione indiretta
- **Pensione di invalidità NO**

Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS secondo le modalità stabilite nell'apposita convenzione

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

La totalizzazione: Pensione di vecchiaia

Requisiti:

Anno di maturazione	Età	Anzianità	Slittamento decorrenza (c.d. finestra)
dal 2019	66 anni	20 anni	18 mesi
dal 2016	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi
dal 2013	65 anni e 3 mesi	20 anni	18 mesi
dal 2011	65 anni	20 anni	18 mesi
fino al 2010	65 anni	20 anni	-

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

La totalizzazione: pensione di Anzianità

Requisiti:

Anno maturazione	Anzianità	Slittamento decorrenza (c.d. finestra)
dal 2019	41 anni	21 mesi
dal 2016	40 anni e 7 mesi	21 mesi
dal 2014	40 anni e 3 mesi	21 mesi
2013	40 anni e 3 mesi	20 mesi
2012	40 anni	19 mesi
2011	40 anni	18 mesi
fino al 2010	40 anni	

La totalizzazione

Misura:

Il sistema di calcolo della prestazione è misto se si hanno **almeno 39 anni** di contributi presso la Cassa. Il sistema di calcolo è contributivo se si hanno meno di 39 anni di Cassa.

Per la pensione di anzianità, in presenza di almeno 39 anni di contributi presso la Cassa, la quota A è ridotta di un percentuale calcolata in base all'età.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Cumulo: chi è interessato?

(Legge di Bilancio 2017). Le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017, estendono la facoltà di cumulare i diversi periodi previdenziali non coincidenti per il conseguimento di un'unica pensione, **di cui alla legge 228/2012** anche agli iscritti delle casse professionali di cui ai decreti legislativi 509/94 e 103/96,

- Sono interessati al cumulo i lavoratori che nella loro vita lavorativa sono, o sono stati, iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e presso le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gli iscritti alla gestione separata INPS, **nonché gli iscritti agli Enti di previdenza privatizzati e privati.**
- La facoltà di cumulo deve riguardare tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni previdenziali interessate al cumulo.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Cumulo: quali trattamenti?

Le prestazioni conseguibili mediante l'esercizio del cumulo sono :

- Vecchiaia
- Anticipata
- Inabilità
- Superstiti
- **Pensione di invalidità NO**

Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS secondo le modalità stabilite nell'apposita convenzione.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Cumulo: pensione di Vecchiaia

Diritto

- Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia si consegue in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti, sempreché sussistano gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il richiedente risulta da ultimo iscritto.

- Nei confronti dei richiedenti non in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa, i requisiti si intendono perfezionati alla data di pagamento dei contributi (articolo 30 del Regolamento della Previdenza).

CNPR
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Cumulo: pensione di Vecchiaia

La pensione a fattispecie progressiva

- Il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (nota numero 13919 dell' 11 settembre 2017) e riportato nella Circolare INPS numero 140 del 12 ottobre 2017 ha precisato che: *"La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come* ***una fattispecie a formazione progressiva,*** *in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse".*
- Nel caso in cui il cumulo riguardi anche dei periodi di contribuzione di un Ente che preveda un'età e una contribuzione inferiore, la quota di pensione di competenza della Cassa potrà essere riconosciuta solo al perfezionamento dell'età e della contribuzione prevista dall'art. 19 del vigente Regolamento della Previdenza.
- La quota di pensione a carico dell'Inps viene immediatamente erogata al ricorrere dei requisiti di età e di contribuzione previsti dalla c.d. legge Fornero, utilizzando, per l'accertamento del requisito contributivo, tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni coinvolte.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Cumulo: pensione di Vecchiaia

La pensione a fattispecie progressiva

Quadro sinottico dei requisiti per la maturazione della quota Inps e CNPR.

Pensione di Vecchiaia in cumulo	Requisito età (anni)	Requsito contributivo
	68	40
E' previsto un periodo transitorio		
Data di nascita		
Fino al 31 dicembre 1947	67	30
Dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949	67	31
Dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951	67	32
Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1953	68	33
Dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955	68	34
Dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1956	68	35
Dal 1° gennaio 1957 al 30 giugno 1958	68	36
Dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1959	68	37
Dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1961	68	38
Dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1962	68	39
Dal 1° gennaio 1963 in poi	68	40

L'Inps alla maturazione dei seguenti requisiti liquida la quota di pensione a suo carico.

Quota Inps pensione di Vecchiaia in cumulo	Requisito età (anni)	Requsito contributivo
	67 (uomini)	20
	67 (donne)	20

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Cumulo: pensione di Vecchiaia

Misura della pensione

- L'importo del pro-quota di pensione viene determinato tenendo conto di tutti i periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso la Cassa, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso le altre gestioni, secondo **il sistema di calcolo misto** (retributivo/contributivo), atteso che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Previdenza, la pensione di vecchiaia "autonoma" è determinata dalla somma:

- della quota di pensione, corrispondente alle anzianità anteriori al 1° gennaio 2004, calcolata con il metodo reddituale di cui all'articolo 32 (se l'iscritto può far valere anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 2004) (c.d. quota A reddituale);

- della quota di pensione, corrispondente alle anzianità successive al 31 dicembre 2003, calcolata secondo il metodo contributivo di cui all'articolo 33 (se l'iscritto può far valere anzianità contributive successive al 31 dicembre 2003) (c.d. quota B contributiva).

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Cumulo: pensione Anticipata

Requisiti:

o maturazione	Anzianità uomini	Anzianità donne	**Slittamento decorrenza (c.d. finestra)**
dal 2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	3 mesi
dal 2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	-

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Cumulo: pensione Anticipata

Misura della pensione

L'importo del pro-quota di pensione viene determinato tenendo conto di tutti i periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso la Cassa, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso le altre gestioni, secondo **il sistema di calcolo contributivo** di cui all'articolo 33 del Regolamento della previdenza.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Cumulo: come richiederlo?

La domanda

La domanda deve essere presentata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l'ultima contribuzione.

Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 (requisiti Inps) e non anche quelli previsti dall'ordinamento della Cassa, la domanda deve essere comunque presentata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione.

Una volta ricevuta la domanda l'ente istruttore verifica la sussistenza del diritto alla prestazione tramite la procedura messa a disposizione dall'Inps.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Cumulo: da quando decorre la pensione?

La decorrenza

Le pensioni di vecchiaia, anticipata e di inabilità da cumulo decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dal mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti se successiva.

Nel casi di pensione di vecchiaia a formazione progressiva il trattamento pensionistico pro quota a carico delle gestioni INPS decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge n.214 del 2011.

Nei confronti dei richiedenti non in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa, i requisiti si intendono perfezionati alla data di pagamento dei contributi.

Le pensioni ai superstiti in regime di cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

In ogni caso le pensioni di vecchiaia, anticipate, di inabilità e ai superstiti presentate mediante cumulo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Tipo pensione	numero
Anzinità /Anticipate	2.412
Inabilià/Invalidità	528
Indirette/Reversibilità	3.091
Vecchiaia	5.200
Supplementare	192
	11.423

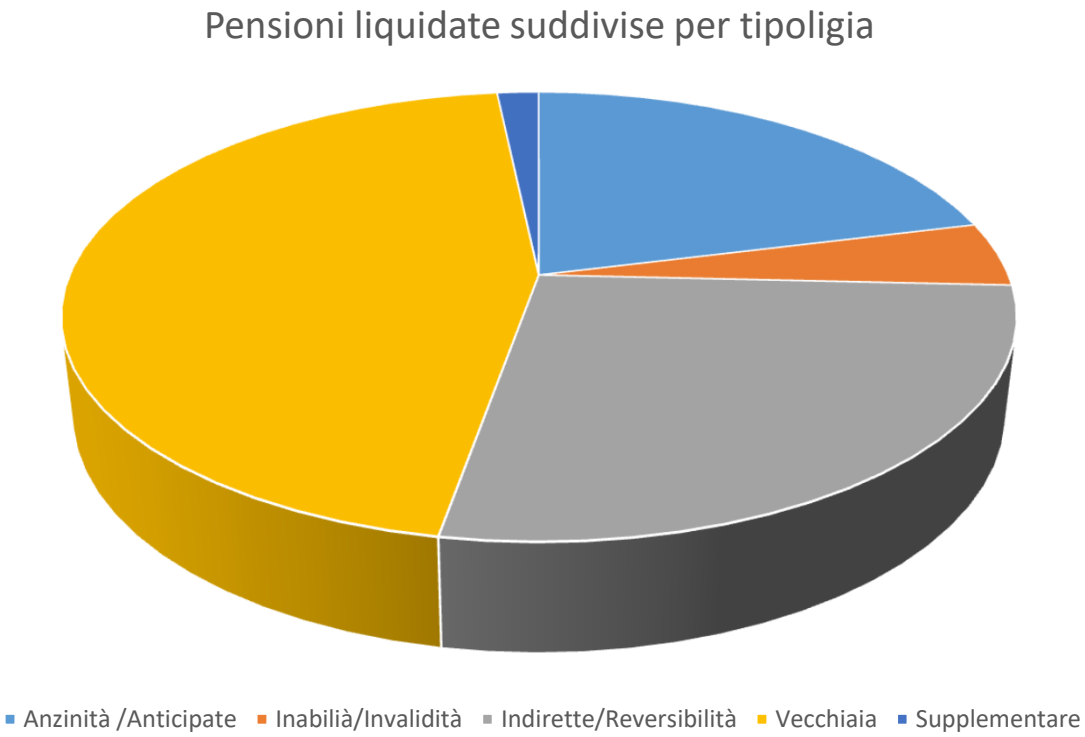

CNPR
Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Istituti a confronto

Istituti a confronto: Ricongiunzione, Totalizzazione, Cumulo gratuito.

	Ricongiunzione	Totalizzazione	Cumulo
Costi	Onerosa se gli anni ricongiunti incidono sul calcolo della quota retributiva di pensione determinando una quota di pensione più alta. Può non rappresentare un costo: a)se l'ammontare dei contributi trasferiti è superiore al calcolo della riserva matematica b)quando il trasferimento riguarda anni contributivi. c)se il calcolo della quota retributiva determina una quota di pensione più bassa.	Nessun costo	Nessun costo
In cosa consiste	Consiste nel trasferimento dei contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche in un unico Fondo, creando, così una sola posizione assicurativa.	Non avviene alcun trasferimento. Ogni Ente calcola il pro quota sulla base dei periodi maturati dal richiedente.	Non avviene alcun trasferimento. Ogni Ente calcola il pro quota sulla base dei periodi maturati dal richiedente.
Condizioni	La ricongiunzione comporta la cancellazione dall'Ente a cui si chiede il trasferimento della contribuzione presso un altra gestione.	Il richiedente non deve essere titolare di pensione diretta autonoma in una delle gestioni coinvolte.	Il richiedente non deve essere titolare di pensione diretta autonoma in una delle gestioni coinvolte.
A chi si rivolge	Agli iscritti degli Enti professionali e a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'Assicurazione Generale obbligatoria, ad esclusione degli iscritti alla gestione separata.	Agli iscritti degli Enti professionali e a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'Assicurazione Generale obbligatoria, compresi gli iscritti alla **gestione separata.**	Agli iscritti degli Enti professionali e a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'Assicurazione Generale obbligatoria, compresi gli iscritti alla **gestione separata.**
Presentazione della domanda	Le domande di ricongiunzioni possono essere inoltrate qualsiasi momento. Non sono vincolanti e devono essere presentate all'Ente di attuale iscrizione.	Solo alla maturazione dei requisiti richiesti.	Solo alla maturazione dei requisiti richiesti.
Erogazione della prestazione	Unica pensione erogata dalla Gestione dove è iscritto il richiedente.	La somma delle quote calcolate da ciascun Ente è liquidata per intero dall'Inps.	La somma delle quote calcolate da ciascun Ente è liquidata per intero dall'Inps.